

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott. Giovanna Russo

presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo

giudice

Dott. Fabio De Palo

giudice relatore

Nei procedimenti di concordato preventivo n.

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Vista la domanda di concordato preventivo avanzata dalla s.r.l. con  
ricorso depositato il 12.3.2013, ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F. come modificato con D.L.  
83/2012 convertito in L. 7-8-2012, n. 134, con riserva di deposito della proposta e del piano  
nonché contestuale richiesta di fissazione del termine da parte del Tribunale;

considerato che la sede legale della società è in Roma e dunque sussiste la competenza  
territoriale di questo Tribunale;

rilevato che risulta depositata determina dell'amministratore unico in data 5.6.2013, ai sensi  
dell'art.152, secondo comma, lett. B. LF (con allegata domanda per la relativa iscrizione nel  
registro delle imprese);

rilevato che sono stati prodotti gli ultimi tre bilanci di esercizi (anni 2010, 2011 e 2012);

ritenuto di dover contenere al minimo di legge il termine per le necessarie integrazioni in  
mancanza di adeguate motivazioni dedotte a sostegno di una maggiore dilazione;

ritenuto che – venendo tale termine ad avere naturale scadenza durante il periodo feriale  
contemplato dalla L.742/1969 – la relativa decorrenza deve però ritenersi sospesa durante tutto  
quel periodo (stante l'indubbia natura processuale del termine medesimo);

rilevato che ai sensi dell'art.161, comma 8, LF va disposto che ogni trenta giorni sia trasmessa al  
Tribunale una relazione informativa circa l'andamento dell'ordinaria amministrazione, con un  
chiaro prospetto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria e prospetto riassuntivo  
degli eventuali atti di straordinaria amministrazione che dovessero essere compiuti, previa  
autorizzazione ai sensi dell'art.161 comma 7 LF;

visto l'art.161, comma 6, L.F.

**P.Q.M.**

assegna alla ricorrente termine sino al

per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione previsti  
dall'art.161 secondo e terzo comma LF;

dispone che ogni trenta giorni sia trasmessa al Tribunale una relazione informativa circa  
l'andamento dell'ordinaria amministrazione, con un chiaro prospetto della situazione  
patrimoniale, economica e finanziaria e indicazione degli eventuali atti di straordinaria  
amministrazione che dovessero essere compiuti, previa autorizzazione ai sensi dell'art.161,  
comma 7, LF;

manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente ed al P.M..  
Così deciso in Roma il 3/7/2013

Il Presidente

Ex Parte Creditore.it